



CIRCOLARE
XVIII/1973/176 DOG./41 I.F.
135 STAMPA

Roma, 26 febbraio 1973

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE
DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

ALL'UFFICIO TECNICO DELLE
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI

M I L A N O

(Rif. nn. 32300-IX/10 e 32302-IX/10
del 9/10/1972 e nn. 32304-IX/10 e
32306-IX/10 del
7/10/1972)

Divisione XVIII Sez.
Prot. N.° 1363 Allegati

OGGETTO: Vendita alle ditte utilizzatrici di adulteranti previa-
mente analizzati. Istanze ditte NYMCO S.p.A. -Cormano.

e, per norma:

- AI COMPARTIMENTI DOGANALI;
- ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI;
- AGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE
DI FABBRICAZIONE;

e, per conoscenza:

- AL LABORATORIO CHIMICO CENTRALE
DELLE DOGANE E II.II. R O M A
(Rif. n. 11526/09858-59-60 del 2/3/73)
- AI LABORATORI CHIMICI COMPARTIMENTA-
LI DELLE DOGANE E II.II.

Si fa riferimento alle istanze, datate 28/9/1972, tra-
smesse con le note sopradistinte, con le quali la ditta NYMCO
S.p.A. di Cormano ha chiesto di poter esitare alle aziende uti-
lizzatrici difenilammina e diisobutilftalato, nonchè toluolo e
xiloli, di propria produzione, previamente analizzati dal Labora-
torio Chimico Compartimentale di Milano, da impiegare come adul-
teranti e come solventi degli adulteranti prescritti per prodotti
petrolici destinati ad usi agevolati.

Ciò per dar modo alle aziende utilizzatrici di impiegare
direttamente i suindicati adulteranti negli usi consentiti, evi-
tando le numerose singole analisi di controllo da effettuare pri-
ma dell'impiego da parte delle varie aziende petrolifere interes-
sate, posto che dette analisi verrebbero eseguite in partenza, su
richiesta del menzionato stabilimento produttore, dal suindicato
Laboratorio Chimico Compartimentale di Milano.

Tenuto conto che in passato e, da ultimo, con la circolare n.272 del 10/4/1972, prot.n.3680/XVIII, sono state accolte analoghe richieste avanzate da altre Società; considerato che la procedura così ammessa non ha dato luogo finora ad inconvenienti di sorta, si dichiara, in conformità del parere espresso dal Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane e II.II., che le istanze della ditta NYMCO S.p.A. possono essere assecondate, a condizione, però, che i sopra menzionati adulteranti e solventi vengano esitati isolatamente e non in miscela tra di loro.

Resta inteso che, per la pratica applicazione della concessione di cui trattasi, dovranno essere scrupolosamente osservate, per ognuno dei quattro prodotti, le medesime disposizioni contenute nei decreti ministeriali 24 febbraio 1969 e 27 ottobre 1971, concernenti la custodia, estrazione, tenuta del registro di carico e scarico ed impiego del diisobutilftalato per l'adulterazione del petrolio lampante e degli oli da gas destinati ad usi agevolati.

Si richiama, infine, l'attenzione di codesto UTIF sulla facoltà prevista dall'art.7 del D.M. 27/10/1971 circa il controllo analitico sia del prodotto presentato per l'adulterazione sia di quello adulterato.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di portare la presente a conoscenza dei dipendenti Uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

